

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
4. Decisioni e provvedimenti amministrativi
Art. 52 Provvedimenti di coercizione amministrativa

LL**Art. 52**

Articolo 52

Provvedimenti di coercizione amministrativa

¹ Se una decisione conforme all'articolo 51 capoverso 2 non è osservata, l'autorità cantonale prende i provvedimenti necessari per ristabilire l'ordine legale.

² Se l'inosservanza di una decisione conforme all'articolo 51 capoverso 2 mette gravemente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori o il vicinato dell'azienda, l'autorità cantonale può, dopo intimazione scritta, vietare l'uso di locali o d'impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiudere l'azienda per un tempo determinato.

Capoverso 1

Il presente articolo costituisce la base giuridica per i provvedimenti di coercizione amministrativa diretta per inosservanza della legge sul lavoro. Le autorità cantonali non soltanto emanano le decisioni di cui all'articolo 51 capoverso 2, ma hanno anche la competenza esclusiva della loro esecuzione. Sono esclusi i casi previsti all'articolo 77 OLL 1, per i quali l'Ufficio federale può tuttavia chiedere l'intervento delle autorità cantonali. Sono possibili i seguenti provvedimenti di coercizione amministrativa: esecuzione della decisione, a spese del contravventore, da parte della stessa autorità o di una terza persona incaricata (ad es. riparazione di un'installazione difettosa); esecuzione diretta nei confronti dei contravventori o della loro proprietà (ad es. confisca di attrezzi o macchine pericolosi); perseguimento penale per disobbedienza ai sensi dell'articolo 292 del Codice penale. L'esecuzione di una decisione mediante il pagamento di un importo in denaro avviene conformemente alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Tutti questi provvedimenti devono essere proporzionati alla gravità del caso. Per la loro attuazione, le autorità possono chiedere il sostegno della polizia.

Capoverso 2

Il principio di proporzionalità implica che i provvedimenti di coercizione adottati devono essere adeguati alle circostanze. Il presente capoverso va inteso come ultima ratio per l'esecuzione di una decisione. Si tratta infatti di provvedimenti molto drastici che vengono presi solo in casi estremi e in presenza di un reale pericolo per i lavoratori o per il vicinato dell'azienda. La chiusura di un'intera azienda, di locali o di impianti devono essere preceduti da un'intimazione scritta e da una decisione, secondo la procedura prevista all'articolo 51 LL. Tenuto conto della portata di questo provvedimento (e contrariamente a quello di cui al cpv. 1) prima di eseguire la decisione l'autorità invia un'ultima intimazione scritta che fissa un termine d'esecuzione e che indica le conseguenze per l'azienda in caso di inosservanza. Tale intimazione non avviene sotto forma di decisione poiché si tratta di un atto amministrativo che fa seguito alla decisione conformemente all'articolo 51 capoverso 2 LL. Di conseguenza, l'intimazione non è impugnabile. L'autorità cantonale può, se necessario, chiedere l'aiuto della polizia o delle forze di sicurezza per procedere alla chiusura di locali e di impianti o di parte di essi.